



Ministero dell'Interno

IL VICE CAPO DELLA POLIZIA

Roma 11.3 SET. 2017

Onorevole Segretario Generale,

si fa riferimento alla lettera del 19 luglio scorso, con la quale sono stati chiesti elementi informativi in merito alla platea dei sovrintendenti capo che beneficiano dell'accesso alla nuova denominazione di "coordinatore", con una riduzione dei tempi rispetto agli 8 anni previsti a regime.

In proposito, come già anticipato per le vie brevi il 20 luglio scorso, dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere n), e vv), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e delle tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, tutto il personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici accede alla qualifica apicale del ruolo, al parametro di sovrintendente capo +4 e alla denominazione di "coordinatore", con uno "sconto" degli anni corrispondente a quelli di cui non ha beneficiato (in tutto o in parte) per la nuova progressione nel medesimo ruolo.

Infatti, con la revisione dei ruoli di cui al predetto decreto legislativo, sono state previste le nuove ridotte permanenze di cinque anni nella qualifica di vice sovrintendente per la promozione alla qualifica di sovrintendente e di altri cinque anni nella qualifica di sovrintendente per la promozione a quella di sovrintendente capo (complessivamente dieci anni rispetto ai quattordici previsti prima del riordino con un anticipo di quattro anni).

Conseguentemente, attraverso il meccanismo del citato "combinato" disposto normativo (che prevede riduzioni che vanno da uno a quattro anni) viene assicurato a tutti il mantenimento delle precedenti anzianità in ciascuna qualifica del ruolo dei sovrintendenti.

Il criterio applicato, che corrisponde ad un evidente principio equitativo, finalizzato anche ad evitare "scavalcamenti", è analogo a quello previsto per l'Arma dei carabinieri (e per le altre Forze di polizia e Forze armate), anche se le relative disposizioni sono formulate in maniera diversa.

Si soggiunge che nelle tabelle di quantificazione degli oneri, allegate alla relazione tecnica dello schema di decreto legislativo, è ricompreso anche il personale del ruolo dei sovrintendenti che accede anticipatamente, già a partire dal 2017, al parametro di sovrintendente capo +4, alla qualifica di sovrintendente capo e alla denominazione di coordinatore. Le unità considerate corrispondono a quelle del personale in servizio nel medesimo ruolo, compreso quello del 16° corso in poi.

La Direzione centrale per le risorse umane ha già avviato le relative procedure amministrative, necessarie per l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi per il predetto personale, al fine completarle nei tempi più rapidi possibili, grazie anche al sollecito riscontro degli uffici matricolari già interessati, ai quali è stato assicurato l'eventuale supporto richiesto.

Con i migliori saluti

Alessandra Guidi

Gianni TONELLI
Segretario Generale S.A.P.
Via Cavour, 256

00184 Roma